

Notaio Margherita Gallizia di Vergano
20123 Milano - Via Cappuccio n.16
Tel. 028692979 - Fax 039.5973441
margherita.gallizia@galliziaderosanotai.it

Repertorio n. 12.083

Raccolta n. 7313

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **2025** (duemilaventicinque) il giorno **9** (nove) del mese di **gennaio**.

In Milano, Via Cappuccio n. 16.

Alle ore 17,00 diciassette.

avanti a me Dottoressa **Margherita Gallizia di Vergano**, **Notaio** in Milano, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, è comparsa:

VILLONIO Angela nata a Venosa il 23 aprile 1962 e residente a Milano in via Giorgio Merula n. 8.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certa, mi dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della

"FONDAZIONE ROSANGELA D'AMBROSIO - Onlus"

con sede in Venosa (PZ), Largo Baresa n. 8, e codice fiscale: 93023160760, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Potenza il 15.11.2010 al n. 188, iscritta nell'Anagrafe Unica delle Onlus il 12.10.2010 prot. n. 11656, e mi chiede di assistere alla riunione del Consiglio di Amministrazione della predetta Fondazione, per redigerne il relativo verbale.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio verbalizzo quanto segue:

assume la presidenza lo stesso Presidente, il quale mi dichiara:

- che la presente riunione è stata regolarmente convocata in questo luogo, giorno ed ora come da avviso inviato a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e a tutti i membri dell'Organo di Controllo con mail in data 20 dicembre 2024,
- che per l'organo Amministrativo sono presenti tutti i Consiglieri: di persona il Presidente VILLONIO Angela e il Consigliere D'AMBROSIO Gino, mentre i Consiglieri SACCO Alberto, SOLANO Concettina e VILLONIO Pietro in tele-conferenza;
- che per l'Organo di Controllo sono presenti: Federica MAZZI, PILLOLO Cristina e DELVECCHIO Ruggiero, tutti in video-conferenza;
- che ha provveduto ad accertare l'identità e la legittimazione dei presenti;
- che pertanto la presente riunione del Consiglio di Amministrazione è validamente costituita ed idonea a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Integrazione documentale e modifica dello Statuto per iscrizione al RUNTS secondo le richieste dell'Ufficio per il controllo interno di regolarità amministrativa e per il controllo sugli enti ed organismi partecipati il RUNTS Regione Basilicata

SI APRE LA SEDUTA

Il Presidente

premette che

con verbale di assemblea del 29 ottobre 2020 ai n.ri 10541/6236 del repertorio della Dottoressa Margherita Gallizia di Vergano, Notaio in Milano, registrato a Milano 1 il 3 novembre 2020 al n. 76426 Serie 1T, lo statuto della Fondazione è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per gli Enti del Terzo Settore; con verbale del Consiglio di Amministrazione del 25 novembre 2024 ai n.ri. 12.036/7279 del repertorio dello stesso Notaio registrato a Milano il 26 novembre 2024 al n. 90519 Serie 1 T è stato deliberato di procedere all'iscrizione della Fondazione al RUNTS;

con istanza in data 2 dicembre 2024 repertorio n. 146729 protocollo n. 261988 la

*Registrato a Milano D.P. I
il 10/01/2025
al n.906
Serie 1T
Euro Esente*

Fondazione ha chiesto l'iscrizione al RUNTS;
con pec trasmessa in data 13 dicembre 2024 l'Ufficio per il controllo interno di regolarità amministrativa e per il controllo sugli enti ed organismi partecipati il RUNTS Regione Basilicata ha chiesto le integrazioni e chiarimenti cui con il presente atto si vuole dare seguito.

che risulta opportuno recepire i suggerimenti del RUNTS della Basilicata in relazione allo statuto, dandosi atto che la Fondazione ha sempre avuto un Organo di Controllo denominato "Collegio dei Revisori" con requisiti superiori rispetto al minimo previsto dal CTS, tuttavia per adeguarsi letteralmente agli articoli 30 e 31 CTS si propone la modifica dell'art 15 dello Statuto;

Tutto ciò premesso:

A) la Presidente presenta ai presenti, ed io Notaio allego al presente atto sotto la lettera "A", il testo dello statuto della Fondazione, aggiornato con le modifiche e integrazioni richieste di cui propone l'approvazione ed in particolare:

1. Art. 15) modifica della rubrica e dei capoversi dell'articolo, con il seguente nuovo testo:

"Art.15 Organo di Controllo.

15.1 Il controllo gestionale e contabile è devoluto ad un collegio composto da tre membri effettivi, revisori dei conti iscritti nell'apposito registro, nominati dai fondatori e alla scadenza del loro mandato, dal consiglio di amministrazione.

15.2. I Componenti dell'Organo di Controllo restano in carica per tre esercizi e possono essere riconfermati.

15.3. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

15.4. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti essendo costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

15.5 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

15.6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

15.7. Il Presidente della Fondazione nomina il Presidente;

15.8 La carica di Componente dell'Organo di Controllo è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del proprio ufficio.

15.9 Può in alternativa essere nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

15.10 Nei casi previsti dall'art 31 CTS la revisione legale dei conti sarà esercitata dall'Organo di controllo in quanto costituita da revisori legali iscritti nell'apposito registro ai sensi dell'art. 30 comma 6 CTS";

2. Modifica del secondo punto dell'art 17 e adozione del seguente nuovo testo:

"Art.17 Esercizi e Bilancio

17.1 Gli esercizi della Fondazione hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

17.2 Al termine di ogni esercizio verrà redatto ed approvato dal Consiglio di amministrazione il bilancio composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, nonché da una relazione sulla gestione, da redigere nel rispetto dei corretti principi della contabilità economica, tenuto conto della finalità non profit dell'ente e ai sensi degli artt. 13 e 87 del CTS, in quanto applicabili, e delle disposizioni del codice civile.

17.3 Il bilancio prima di essere sottoposto all'approvazione del Consiglio di amministrazione dovrà essere trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti che esprimerà il proprio parere nella relazione che verrà all'uopo redatta.

17.4 La Fondazione non ha scopi di lucro per cui è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita della Fondazione stessa (di tali utili, avanzi di gestione, fondi, riserve, capitali, la Fondazione ha l'obbligo di impiego per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse), a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre fondazioni o organizzazioni che per legge perseguono gli stessi scopi o scopi affini."

3. Eliminazione della lettera "m)servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore" all'**art. 3 Scopo** che per il resto rimane invariato secondo il testo dello statuto qui allegato.

Al termine della trattazione, il Consiglio è chiamato alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese la decisione di modificare lo Statuto nei termini sopra riportati.

L'assemblea, dopo esauriente discussione ed all'unanimità dei presenti, secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

DELIBERA

di approvare le modifiche proposte e discusse in relazione agli art. 15), 17) e 3) dello statuto sociale qui allegato.

B) La Presidente riferisce inoltre che l'Ufficio regionale per il controllo interno di regolarità amministrativa e per il controllo sugli enti ed organismi partecipati RUNTS con la sopra richiamata pec del 13 dicembre 2024 ha richiesto, ai punti n. 1 e n. 2 della missiva, che vengano prodotti rispettivamente i verbali di elezione dell'Organo Amministrativo in carica e dell'Organo di Controllo in carica con le relative dichiarazioni di accettazione e assenza di cause di esclusione.

La comparente come sopra intervenuta, mi presenta, il verbale del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Rosangela D'ambrosio del 23 marzo 2022 con cui la Fondazione ha deliberato di "*rinnovare il Consiglio di Amministrazione nelle persone di Angela Villonio Presidente, Gino D'Ambrosio consigliere, Albertino Sacco consigliere, Solano Tina consigliere, Pietro Villonio consigliere*"

La comparente dichiara che l'Organo di controllo collegiale ad oggi in carica è composto da Federica Mazzi, Presidente in carica, e Pillolo Cristina e Ruggiero Delvecchio revisori, come da verbale di nomina in data 28 ottobre 2022 e che segretario è Anna Rosa Rovati come da verbale del Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2024.

Tutti e tre i verbali verranno inviati al RUNTS per integrazione documentale unitamente alle dichiarazioni di accettazione delle cariche dei membri del

Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo con le relative dichiarazioni di insussistenza di cause di ineleggibilità e i loro dati identificativi.

C) L'Ufficio regionale per il controllo interno di regolarità amministrativa e per il controllo sugli enti ed organismi partecipati RUNTS con la sopra richiamata pec del 13 dicembre 2024 ha richiesto, al punto n. 3 della propria missiva l'indicazione nel portale del RUNTS del numero e della natura dei soci.

La comparente come sopra intervenuta, mi dichiara che i membri della Fondazione e la natura della loro partecipazione sono indicati agli Art. 6) e 7) dello Statuto della Fondazione, dichiara altresì che lo statuto distingue i Fondatori promotori, Sig.ri Angela Villonio e Gino D'Ambrosio e i fondatori che sono coloro che hanno partecipato all'atto Costitutivo della Fondazione con atto del 12 luglio 2010 a rogito del Dott. Giuseppe Gallizia, Notaio in Milano, Rep. 29455 Racc. 8596 registrato a Milano il 14 luglio 2010 n. 15299 Serie 1 T.

D) La Presidente riferisce inoltre che l'Ufficio regionale per il controllo interno di regolarità amministrativa e per il controllo sugli enti ed organismi partecipati RUNTS con la sopra richiamata pec del 13 dicembre 2024 ha segnalato, al punto 6, che dal portale e dalla distinta al campo "Costituzione/Patrimonio destinato" risulta riportata la data del 12 luglio 2010 ma che dalla documentazione allegata nulla risulti in merito chiedendo chiarimenti in merito a tale eventualità eventualmente precisando se il campo sia stato compilato per mero errore di digitazione.

La comparente dichiara e conferma che il relativo campo della domanda è stato compilato per mero errore di digitazione e che la Fondazione non ha costituito o destinato patrimoni ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis del codice civile e 10 del codice del terzo settore.

I presenti confermano **i chiarimenti e le integrazioni esposte** e danno fin d'ora mandato al Presidente e al Vicepresidente protempore con firma disgiunta per le modifiche ulteriori che fossero richieste in sede di deposito e iscrizione nel RUNTS con richiesta della personalità giuridica.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea, alle ore 18,55 diciotto e cinquantacinque.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura, alla comparente che approvandolo e confermandolo lo ha sottoscritto con me Notaio dispensandomi dalla lettura degli allegati alle ore: 18,55 diciotto e cinquantacinque.

Scritto con mezzo elettronico in parte da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio, consta il presente atto di due fogli occupati per otto pagine.

Firmato: Angela Villonio, Margherita Gallizia di Vergano.

Allegato "A" all'atto 9 gen. 2025 repertorio n. 12.083/7313

Statuto della "FONDAZIONE Rosangela D'Ambrosio ETS"

Preambolo.

La costituzione della presente fondazione è stata promossa per volontà dei Signori Angela Villonio e Gino D'Ambrosio, coniugi, per onorare la memoria della figlia Rosangela, giovane dotata di una grande sensibilità e capacità umane, oltre che di talento e coraggio; amava la vita e soffriva per le ingiustizie nei confronti dei più piccoli, di chi era particolarmente fragile.

Rosangela amava i bambini, li coccolava e giocava con loro con dolcezza e amore. Ha dedicato ogni giorno della sua vita a regalare sorrisi e parole di conforto agli amici e a chi chiedeva un sostegno. Rosangela vola fra le braccia di Dio il giorno 29 Agosto 2009 improvvisamente, a soli 23 anni.

Art. 1 Denominazione

1.1 E' disciplinato, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato **"FONDAZIONE ROSANGELA D'AMBROSIO ETS"** che assume la forma giuridica di fondazione.

L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 2 Sede

2.1 La Fondazione ha sede in Venosa (PZ) e viene gestita anche con un ufficio e una sede operativa a Milano. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3 Scopo

3.1 La fondazione, con riconoscimento giuridico della Prefettura di Potenza, iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Prefettura della Provincia di Potenza con numero progressivo 188 (Parte Generale), ~~che~~ non ha finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, di solidarietà sociale; ha lo scopo di ricordare Rosangela, la sua forza, il suo sorriso e il suo coraggio; quello di promuovere e sviluppare, attraverso i propri mezzi finanziari la realizzazione di interventi di sostegno in favore di bambini che hanno bisogno di aiuto e vivono in condizioni disagiate, in casi particolari anche maggiorenni.

Per il raggiungimento delle predette finalità, la fondazione eserciterà, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e

della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

La fondazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale, esercitare interventi, servizi, prestazioni sociali, sanitarie, educative, formative, di accoglienza e sostegno per la tutela dei diritti

umani e per garantire la dignità di ogni persona, anche costruendo strutture e acquistando macchinari.

Per il perseguimento dei propri scopi, la fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 Dlgs n. 117/2017.

La fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

La Fondazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

La fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

3.2 Per adempiere allo scopo, la fondazione si fissa i seguenti obiettivi:

A) Promuovere iniziative per raccogliere fondi finalizzati a sostenere i bambini negli alimenti, la formazione e la malattia, per aiutarli a vivere con dignità.

B) Promuovere l'assistenza sociale e psicologica dei bambini e delle loro famiglie.

C) Favorire attività solidaristiche tramite la loro progettazione e realizzazione con riferimento specifico al settore in oggetto.

D) Promuovere iniziative socioculturali per divulgare il messaggio di amicizia, amore, impegno, solidarietà e sostegno;

E) Attuare e sostenere iniziative utili alla cura e al sostegno economico dei bambini.

La fondazione si propone di svolgere la propria attività sia in Italia, sia all'estero.

La Fondazione potrà raggiungere i propri scopi anche tramite altri Enti o Cooperative sociali a cui potrà affidare l'utilizzo di immobili propri per l'esercizio di attività di interesse generale comprese nel proprio oggetto.

Art. 4 Attività strumentali, accessorie e connesse.

4.1 Per il raggiungimento dei predetti scopi la Fondazione potrà:

a) Stipulare accordi con istituzioni pubbliche e private, associazioni e movimenti organizzati di qualunque natura per la più libera ed idonea fruizione o attivazione di servizi, studi e attività connesse con gli scopi indicati;

b) Svolgere ogni altra attività strumentale idonea, ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

c) Stipulare accordi per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività.

d) Partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della fondazione medesima.

e) Promuovere e organizzare seminari, stabilmente o/e saltuariamente, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, avvenimenti culturali, concorsi, iniziative ed eventi promozionali, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti.

f) Collaborare ed instaurare relazioni con enti e istituzioni pubbliche e private sia in

Italia che all'estero.

g) Svolgere attività di raccolta di fondi e finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri Enti con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative.

h) Compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui.

i) realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti e attrezzature e materiali necessari per l'espletamento della propria attività;

l) Curare l'attività editoriale, anche attraverso la stampa in proprio o con editori terzi;

Svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al presente articolo, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017.

Per il conseguimento dei propri scopi, la Fondazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

Art. 5 Patrimonio e mezzi economici

5.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal fondo di dotazione iniziale risultante dall'atto costitutivo, pari ad euro 20.000 (ventimila), nonché dai successivi apporti e dagli incrementi deliberati dal Consiglio di amministrazione;

b) dai contributi pubblici e privati e dalle elargizioni liberali destinate ad incrementare il patrimonio;

c) da ogni altro bene mobile ed immobile pervenuto alla Fondazione a titolo di donazione;

d) dalle eredità, donazioni disposti a favore della Fondazione;

e) dai proventi della propria attività per i quali il Consiglio di amministrazione delibera di destinarli a patrimonio.

5.2 Per svolgere la propria attività, la Fondazione dispone:

a) dei redditi del proprio patrimonio;

b) dei proventi derivanti dallo svolgimento della propria attività istituzionale e dalle attività direttamente connesse.

c) dei contributi e degli apporti finanziari dei sostenitori e di altri sovventori;

d) delle erogazioni liberali e dei contributi destinati alla realizzazione degli scopi istituzionali;

e) delle somme derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali che non servono al conseguimento diretto delle finalità istituzionali.

5.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è esclusivamente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una adeguata redditività.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali

Art. 6 Membri della fondazione

6.1 I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori promotori;
- Fondatori;
- Sostenitori;
- Benemeriti;

Art. 7 Fondatori

7.1 Sono fondatori promotori i genitori di Rosangela D'ambrosio Sig.ri Angela Villonio nata a Venosa (PZ) il 23-04-1962 e D'Ambrosio Gino nato a Venosa (PZ) il 14-04-1960. Essi potranno designare, anche in via testamentaria, persona destinata a succedere loro nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto; e così in perpetuo. In caso di decesso di uno dei fondatori promotori che non abbia designato il successore, la sua carica passerà ad un socio fondatore, sostenitore, benemerito, della famiglia di Rosangela, dando la precedenza al socio che ha il grado di parentela più vicino già presente nel consiglio di Amministrazione. Solo nel caso in cui non ci fosse nessun membro della famiglia di Rosangela o nessuno fosse disponibile ad accettare la carica di presidente, questa passerà ad altro socio o ad altro membro nominato dal consiglio di amministrazione.

7.2 Sono fondatori le persone che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione della Fondazione.

L'ammissione di un nuovo fondatore è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei fondatori.

Il Consiglio di amministrazione delibererà in merito alla domanda di ammissione per comprovata esistenza di un legame dell'interessato con la fondazione fin dalla sua costituzione.

Art. 8 Sostenitori

8.1 Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, gli enti italiani o stranieri, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di amministrazione. La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Art. 9 Benemeriti

9.1 Possono ottenere la qualifica di Benemeriti dal Consiglio di amministrazione le persone o gli enti che si impegnano a sostenere l'attività della Fondazione per il conseguimento del suo scopo con una contribuzione volontaria significativa.

Art.10 Organi della fondazione

10.1 Sono organi della Fondazione:

- a) Il Consiglio di amministrazione;
- b) Il Presidente della fondazione;
- c) Il Vicepresidente della fondazione
- d) Il Segretario Generale;
- e) Il Comitato Esecutivo;
- f) Il Collegio dei revisori dei conti;

Art. 11 Consiglio di amministrazione

11.1 Il Consiglio di amministrazione è costituito da un minimo di 4 (quattro), fino ad un massimo di 10 (dieci) membri, nominati dal fondatore promotore, che restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al secondo

esercizio successivo alla loro nomina e comunque fino alla loro sostituzione e possono essere confermati.

11.2 Il Consiglio di amministrazione dovrà scegliere e fissare gli indirizzi generali della Fondazione vigilando allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della Fondazione.

11.3 Esso si riunisce almeno una volta all'anno entro il mese di marzo, per l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Si riunisce comunque quando ne facciano richiesta il Presidente, su richiesta dell'Organo di revisione, oppure ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga necessario.

11.4 La convocazione è fatta mediante avviso su qualsiasi supporto e spedito con qualunque modalità, anche elettronica che dia prova dell'avvenuto ricevimento, purché ricevuto dai componenti almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

11.5 Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito quando vi partecipano, personalmente o per delega, o in video-conferenza, almeno il cinquanta per cento dei suoi componenti più uno sia in prima che in seconda convocazione.

11.6 Le delibere sono validamente adottate, in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

11.7 Ogni Consigliere ha diritto ad un voto ed in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

11.8 Il membro del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa personalmente a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di amministrazione deve provvedere alla nomina di altro consigliere che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di amministrazione.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione possono partecipare, senza diritto di voto, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e il Segretario generale.

11.9 Di ogni riunione del Consiglio verrà redatto a cura del Presidente e del Segretario verbale da trascrivere nell'apposito libro.

Art. 12 Poteri del Consiglio di amministrazione

12.1 Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione del patrimonio della Fondazione e per l'impiego delle risorse in conformità agli scopi istituzionali.

Provvede a predisporre il programma delle attività della Fondazione, fissando gli indirizzi generali da osservare nello svolgimento delle attività istituzionali e a:

promuovere e realizzare le iniziative, le manifestazioni culturali della Fondazione;

approvare i regolamenti interni per disciplinare l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi della Fondazione;

assumere e licenziare il personale determinando il suo trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di diritto privato e nei limiti di cui al citato D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;

approvare i bilanci preventivi e consuntivi;

accettare mediante delibere prese con la maggioranza di tre quarti dei consiglieri in carica, nuovi sostenitori;

deliberare in merito all'accettazione di lasciti, liberalità ed elargizioni a favore della Fondazione nonché in merito all'alienazione di quei beni non utilizzabili per i fini

immediati della Fondazione;

deliberare, con la maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri in carica, le eventuali modifiche allo Statuto da sottoporre all'approvazione alle autorità preposte;

delegare i poteri relativi alla gestione corrente ed ordinaria della Fondazione ad uno o più dei Suoi membri, accertare con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri in carica l'esistenza di cause di estinzione o scioglimento della Fondazione.

Art. 13 Il Presidente

13.1 Primo Presidente della Fondazione è la Sig.ra Angela Villonio: in caso di cessazione per qualsiasi causa del primo presidente, senza che abbia designato un successore alla carica di Presidente, il Presidente della fondazione sarà nominato dall'altro fondatore promotore, può anche coincidere con la persona del fondatore promotore e potrebbe avere la durata della carica a vita. In caso di decesso o dimissioni volontarie senza nuova nomina da parte del fondatore promotore, la carica passerà ad un socio fondatore, sostenitore, benemerito, della famiglia di Rosangela, dando la precedenza al socio che ha il grado di parentela più vicino già presente nel Consiglio di Amministrazione. Solo nel caso in cui non ci fosse nessun membro della famiglia di Rosangela, la carica di presidente potrà essere assegnata ad altro socio o membro del Consiglio di Amministrazione.

13.2 Il Presidente sovrintende al buon andamento della Fondazione, coordina l'attività dei vari organi, vigila sul corretto funzionamento della Fondazione e sulla realizzazione degli scopi istituzionali, esercita i poteri a lui delegati dal Consiglio, cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione.

13.3 Il Presidente è investito della rappresentanza legale della Fondazione e dell'uso della firma e può conferire procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti anche a favore di persone estranee alla Fondazione.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

13.4 Il presidente ha il compito di predisporre i progetti riguardanti i bilanci preventivi e consuntivi; dirige e coordina gli uffici e il personale della Fondazione. Egli, nell'esercizio delle sue facoltà, ha ogni potere relativo alla gestione amministrativo contabile, con possibilità di aprire e chiudere conti correnti e gestire i rapporti bancari tutti.

13.5 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 14 Il Segretario:

Il Segretario cura il raggiungimento degli obiettivi programmati dal consiglio di amministrazione ed in particolare della realizzazione dei programmi e dei progetti attuativi e del loro risultato; segue la gestione amministrativa, contabile, fiscale; sovrintende alla custodia e manutenzione dei beni appartenenti alla Fondazione.

Egli cura l'esecuzione degli atti del presidente.

Art.15 Organo di Controllo

15.1 Il controllo gestionale e contabile è devoluto ad un collegio composto da tre membri effettivi, revisori dei conti iscritti nell'apposito registro, nominati dai fondatori e alla scadenza del loro mandato, dal consiglio di amministrazione.

15.2. I Componenti dell'Organo di Controllo restano in carica per tre esercizi e

possono essere riconfermati.

15.3. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

15.4. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti essendo costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

15.5 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

15.6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

15.7. Il Presidente della Fondazione nomina il Presidente;

15.8 La carica di Componente dell'Organo di Controllo è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del proprio ufficio.

15.9 Può in alternativa essere nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

15.10 Nei casi previsti dall'art 31 CTS la revisione legale dei conti sarà esercitata dall'Organo di controllo in quanto costituita da revisori legali iscritti nell'apposito registro ai sensi dell'art. 30 comma 6 CTS.

Art.16 Gratuità delle cariche

16.1 Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio e salva l'eventualità di compensi, se deliberati dal Consiglio di amministrazione, per incarichi relativi ad attività non connesse alla carica, il tutto nei limiti indicati dall'art. 10, sesto comma del citato D.Lgs n. 460/1997.

Art.17 Esercizi e Bilancio

17.1 Gli esercizi della Fondazione hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

17.2 Al termine di ogni esercizio verrà redatto ed approvato dal Consiglio di amministrazione il bilancio composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, nonché da una relazione sulla gestione, da redigere nel rispetto dei corretti principi della contabilità economica, tenuto conto della finalità non profit dell'ente e ai sensi degli artt. 13 e 87 del CTS, in quanto applicabili, e delle disposizioni del codice civile.

17.3 Il bilancio prima di essere sottoposto all'approvazione del Consiglio di amministrazione dovrà essere trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti che esprimerà il proprio parere nella relazione che verrà all'uopo redatta.

17.4 La Fondazione non ha scopi di lucro per cui è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita della Fondazione stessa (di tali utili, avanzi di gestione, fondi, riserve, capitali, la Fondazione ha l'obbligo di impiego per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse), a meno che la

destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre fondazioni o organizzazioni che per legge perseguono gli stessi scopi o scopi affini.

Art. 18 Devoluzione del Patrimonio

18.1 Qualora gli scopi della Fondazione divenissero irrealizzabili o comunque ricorresse altra causa di estinzione o di scioglimento prevista dalla legge, il patrimonio sarà devoluto a favore di altra fondazione o ente ONLUS che persegua analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, salvo in ogni caso diversa destinazione prevista dalla legge.

18.2 Il Consiglio di Amministrazione che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Esso delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui all'art. 9 D.Lgs 117/2017.

18.3 In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 19 Rinvio

19.1 Per quant'altro non previsto dal presente statuto, la Fondazione è disciplinata dalle norme del Codice Civile in materia di fondazioni, dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 460 del 4 dicembre 1997 nonché delle altre norme di legge statale che riguardano le fondazioni e gli enti non profit.

Firmato: Angela Villonio, Margherita Gallizia di Vergano.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'Art.22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 N. 82, già modificato dall'Art.15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 N. 235, firmato digitalmente come per Legge che si rilascia per gli usi consentiti.

File firmato digitalmente dal Notaio Margherita Gallizia di Vergano